



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 542 DEL 13/05/2025

OGGETTO: **VIA PEGLI**
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI ACQUEDOTTI
E FOGNATURE

IL DIRIGENTE

Premesso che IREN ACQUA SPA, ha inoltrato istanza unificata autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, n° di Protocollo: 141770/2025 del 25/03/2025 n° pratica OGU-241111-1484-24/P, che necessita di un provvedimento di modifica della viabilità in via Pegli, nel territorio del Municipio VII – Ponente, nell'ambito delle lavorazioni volte alla risoluzione interferenze gas e acquedotto in attraversamento galleria di Pegli km 7+144 ferrovia Sampierdarena - confine francese;

Richiamato autorizzazione alla rottura del suolo pubblico rilasciata da Direzione Area Infrastrutture opere pubbliche – strade avente ad oggetto: *proroga del permesso di rottura suolo pubblico in Via GIACINTO CALDESI: Al numero 39°; VIA NICOLOSO DA RECCO: Al numero 2; VIA PEGLI: dal numero 8 al numero 10; N pratica OGU-241111-1484-24/P*, in allegato;

Preso atto che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, in considerazione dell'occupazione suolo mediante installazione di area di cantiere, la rimodulazione della circolazione veicolare;

Atteso che l'area di cantierizzazione insiste sulla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale denominata *Pegli 2/Risveglio* e ritenuto opportuno il mantenimento della stessa trovando nuova sua collocazione fronte civico 6 di via Pegli;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione

di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno:

- a. istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- b. adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'Impresa esecutrice dei lavori, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre:

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013, in allegato;
- artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*";
- art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno 13/05/2025 fino al giorno 23/05/2025 con orario 00:00-24:00, nei sottoelencati segmenti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via Pegli nel tratto compreso tra Salita Rapalli ed il civico n. 41:

- limite massimo di velocità di 30 km/h
- divieto di sorpasso
- divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

Via Pegli nel tratto, regolamentato a senso unico, a monte compreso tra i civici n. 40r e 39:

- divieto di circolazione e sosta con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

In ogni circostanza dovrà essere garantita la circolazione dei pedoni e dei veicoli di ogni categoria.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

- all'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.
- Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

SF/AT/DV

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.